



## Adeguamento alla Dir. 2016/343/UE, in tema di presunzione di innocenza

### Atto del Governo 285

#### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	285
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
Norma di delega:	Articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53

	Senato	Camera
Date:		
presentazione	06/08/2021	07/08/2021
annuncio:	07/09/2021	09/08/2021
assegnazione:	07/08/2021	07/08/2021
termine per l'espressione del parere:	16/09/2021	16/09/2021
Commissione competente:	2 <sup>a</sup> (Giustizia)	II Giustizia
Rilievi di altre Commissioni:	5 <sup>a</sup> (Bilancio), 14 (Politiche dell'Unione europea)	XIV Politiche dell'Unione europea, V Bilancio (Termine il 27 agosto 2021)

Lo schema di decreto legislativo [A.G. 285](#) si compone di 6 articoli ed è volto a garantire una più precisa e completa conformità del nostro ordinamento alla [direttiva 2016/343/UE](#), come previsto dall'art. 1 e dall'allegato A, numero 1, della [legge di delegazione europea 2019-2020](#). Su di esso le Commissioni giustizia di Camera e Senato sono chiamate ad esprimere il proprio parere entro il 16 settembre 2021 (termine di esercizio della delega: 8 novembre 2021).

Si ricorda che già nella scorsa legislatura, nella [legge n. 163 del 2017](#), il Parlamento aveva inserito una delega per l'attuazione di questa direttiva; la delega non è stata esercitata, avendo il Governo valutato che il nostro ordinamento fosse già conforme alle indicazioni dell'Unione europea; il termine di recepimento della direttiva è così scaduto il 1° aprile 2018. Al momento non risultano pendenti procedure di infrazione.

#### La Direttiva 2016/343

La [direttiva \(UE\) 2016/343](#), del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, intende tutelare (art. 1):

- la presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia;
- il diritto di una persona accusata di presenziare al proprio processo penale.

La direttiva si applica a qualsiasi **persona indagata o imputata** in un **procedimento penale** e riguarda tutte le fasi di quel procedimento, dal momento in cui una persona è sospettata o accusata di aver commesso un reato alla decisione finale (art. 2).

Alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, la direttiva riconosce, anzitutto, la **presunzione di innocenza**, finché non ne sia dimostrata la colpevolezza.

In merito (artt. 3-5), gli Stati membri dell'Unione europea dovranno adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole e dovranno altresì garantire che le persone indagate o imputate non siano presentate come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica (a meno che tali misure non siano

necessarie per garantire la sicurezza o evitare il pericolo di fuga).

**Corollari della presunzione d'innocenza** sono i seguenti principi, che gli Stati dovranno garantire:

- l'**onere della prova della colpevolezza incombe sulla pubblica accusa**. L'art. 6 della direttiva fa salvo l'eventuale obbligo per il PM o il giudice di ricercare le prove sia a carico sia a discarico e il diritto della difesa di produrre proprie prove. Dall'affermazione del principio deriva l'obbligo per gli Stati di garantire che in caso di dubbio sulla colpevolezza, l'imputato sia assolto;
- l'indagato ha **diritto di rimanere in silenzio e di non autoincriminarsi** (art. 7) e tale silenzio non dovrà essere utilizzato contro di lui né in alcun modo valutato ai fini della commissione del reato. La direttiva consente peraltro agli Stati di prevedere che, in relazione ai reati minori, lo svolgimento del procedimento, o di alcune sue fasi, possa avvenire per iscritto o senza un interrogatorio dell'indagato o imputato "purché ciò rispetti il diritto a un equo processo". In base all'art. 10 della direttiva, inoltre, se il diritto al silenzio o il diritto di non autoincriminarsi viene violato, gli Stati UE devono garantire che siano rispettati i diritti alla difesa e l'equità del procedimento all'atto di valutare le dichiarazioni rese.

La direttiva riconosce inoltre alla persona indagata o imputata in un procedimento penale, il **diritto di presenziare al proprio processo** (art. 8). Ciò nonostante, il processo può essere celebrato in assenza dell'indagato o imputato, nelle seguenti ipotesi:

- la persona è stata informata a tempo debito del processo e delle conseguenze di una mancata comparizione;
- la persona ha conferito mandato a un difensore per rappresentarla in giudizio.

Se non è possibile rispettare le suddette condizioni e il processo penale si tiene lo stesso **in assenza dell'imputato**, gli Stati devono garantire alla persona, una volta informata della decisione presa in sua assenza, mezzi di impugnazione o il diritto a un **nuovo processo** (art. 9), che consenta di riesaminare il merito della causa, incluso l'esame di nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

Se il principio della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al proprio processo penale sono violati, gli Stati devono garantire **mezzi di ricorso adeguati** (art. 10).

Infine, tenuto conto che i principi affermati dalla direttiva sono già patrimonio dei diritti fondamentali europei, sanciti sia dalla [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#) (artt. 47 e 48), sia dalla [Convenzione europea per i diritti dell'uomo](#) (art. 6), nella direttiva è stata inserita una **clausola di non regressione** rispetto al consolidamento di tali diritti nell'ambito della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 13).

Il **termine di recepimento** della direttiva era fissato al **1° aprile 2018**.

## La norma di delega

Una prima delega per l'attuazione della direttiva 2016/343/UE, conferita al Governo dalla [legge di delegazione europea 2016-2017](#), non è stata esercitata.

La Relazione illustrativa del provvedimento in esame chiarisce, infatti, che «prima della scadenza del termine di attuazione, fissato al 1° aprile 2018, è stata trasmessa alla Commissione la tabella di concordanza recante il testo delle norme nazionali vigenti, che consentivano di ritenere l'**ordinamento giuridico nazionale già conforme alle previsioni dell'atto eurounitario**».

Successivamente, il 31 marzo 2021, la Commissione europea ha pubblicato una **relazione sull'attuazione della direttiva** ([COM\(2021\)144](#)), nella cui valutazione generale viene evidenziato che la maggior parte degli Stati membri ha adempiuto all'obbligo di recepire la direttiva nel proprio ordinamento nazionale. Sono tuttavia presenti ancora **difficoltà**, in alcuni Stati membri, riguardanti soprattutto l'ambito di applicazione delle misure nazionali di attuazione della direttiva e il recepimento delle disposizioni relative al **divieto di riferimenti in pubblico alla colpevolezza e al diritto di non autoincriminarsi**.

La Direttiva 2016/343/UE è inserita dunque inserita al n. 1 dell'allegato A della **legge di delegazione europea 2019-2020** ([legge n. 53 del 2021](#)) e, in base all'art. 1 della medesima legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il suo recepimento.

Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, l'art. 1 della legge n. 53/2021 rinvia alle disposizioni previste dagli artt. 31 e 32 della [legge n. 234 del 2012](#).

In particolare, l'[articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012](#) dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di 4 mesi antecedenti il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, **la delega deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge** stessa (la legge di delegazione europea 2019-2020 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e dunque il Governo aveva tempo fino all'8 agosto 2021 per esercitare la delega: lo schema è stato trasmesso alle Camere il 6 agosto 2021). L'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012 prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

La norma di delega prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**, che hanno a disposizione 40 giorni per esprimersi: le Commissioni dovranno dunque esprimere il proprio parere **entro il 16 settembre 2021**.

La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'[articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012](#). Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere. Qualora, come nel caso in esame, il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, **il termine per la delega è prorogato di tre mesi** (e dunque **la delega dovrà essere esercitata entro l'8 novembre 2021**). Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

## Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo si compone di 6 articoli.

L'**articolo 1** individua l'**oggetto dell'intervento normativo** nell'introduzione di disposizioni "integrative" volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della Direttiva 2016/343.

Alla luce della prima relazione della Commissione europea sull'attuazione data dagli Stati alla Direttiva (v. *sopra*), la Relazione illustrativa chiarisce che «al fine di **prevenire** il possibile avvio di una **procedura di infrazione** nei confronti dell'Italia, con il presente decreto legislativo vengono quindi dettate **le sole disposizioni necessarie a garantire una più precisa e completa conformità alle previsioni dello strumento eurounitario**».

In particolare, la relazione illustrativa dello schema afferma che «per quanto il documento non contenga espliciti riferimenti alle normative dei singoli Stati membri, talune delle criticità rilevate dalla Commissione, che hanno già dato luogo all'apertura di procedure di infrazione nei confronti di vari paesi, appaiono suscettibili di essere riscontrate in relazione all'attuale quadro giuridico italiano». Tali **criticità** attengono in particolare al rispetto degli articoli 4, 5 e 10 della Direttiva relativi, rispettivamente, all'esigenza di garantire che l'indagato/imputato:

- non sia oggetto di **dichiarazioni di autorità pubbliche**, o di decisioni giudiziarie diverse da quelle relative alla responsabilità penale, in cui esso venga pubblicamente presentato come colpevole, nonostante il processo non si sia ancora concluso (art. 4);
- non sia sottoposto a **mezzi di coercizione fisica** anche **in aula di udienza**, durante il processo, o comunque in altre circostanze pubbliche (art. 5: sono fatti salvi i casi in cui l'adozione dei mezzi suddetti sia resa necessaria da specifiche esigenze di sicurezza);
- abbia a disposizione un **ricorso effettivo** in caso di violazione delle suddette garanzie (art. 10), e cioè un rimedio processuale che - conformemente a quanto precisato dal considerando n. 44 - abbia «per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e i diritti della difesa».

L'**articolo 2** introduce il **divieto**, per le autorità pubbliche, di presentare all'opinione pubblica l'indagato o l'imputato in un procedimento penale come **"colpevole"**, **prima** che sia intervenuto un provvedimento definitivo di **condanna** (comma 1). La violazione del divieto, al netto di eventuali sanzioni penali o disciplinari, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno, comporta:

- il diritto dell'indagato/imputato di chiedere all'autorità pubblica di rettificare la dichiarazione resa (comma 2);
- l'obbligo per l'autorità pubblica, che ritenga fondata la richiesta, di procedere alla rettifica entro 48 ore, con le stesse modalità della dichiarazione originaria o, se ciò non è possibile, con modalità tali da garantire alla rettifica il medesimo rilievo e la medesima diffusione avuti dalla dichiarazione. Della rettifica dovrà essere avvisato l'interessato (commi 3 e 4);
- il diritto dell'indagato/imputato di chiedere in via d'urgenza al tribunale, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., che sia pubblicata la rettifica quando l'autorità pubblica non vi abbia provveduto o l'abbia fatto con modalità diverse da quelle prescritte (comma 5).

L'**articolo 3** interviene sul [decreto legislativo n. 106 del 2006](#), in tema di organizzazione degli uffici del pubblico ministero, per modificarne l'articolo 5, relativo ai **rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione**. La normativa vigente viene integrata con le seguenti previsioni:

- la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo se strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre rilevanti ragioni di interesse pubblico (la stretta necessità per la prosecuzione delle indagini è inserita anche all'art. 329 c.p.p. dal successivo art. 4, v. *infra*);

il procuratore della Repubblica, personalmente o attraverso un magistrato delegato, può interagire con gli organi di informazione **esclusivamente** attraverso **comunicati ufficiali** o, nei casi di particolare rilevanza pubblica, **conferenze stampa**;

- con le stesse modalità, la polizia giudiziaria può essere autorizzata dal procuratore della Repubblica a fornire al pubblico informazioni sugli atti di indagine compiuti;
- tanto nei comunicati ufficiali quanto nelle conferenze stampa è vietato assegnare ai procedimenti penali pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza;
- le informazioni sui procedimenti penali fornite alla stampa devono sempre chiarire la fase del procedimento stesso e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a **non** essere indicati come **colpevoli** fino alla condanna definitiva.

Normativa vigente	A.G. 285
<b>Decreto legislativo n. 106 del 2006</b>	
<i>Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150.</i>	
Art. 5 Rapporti con gli organi di informazione	
1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.	1. Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione, <b>esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa.</b>
2. Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.</b>
3. È fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.	3. <i>Identico.</i>
	<b>3-bis. Nei casi di cui al comma 2-bis, il procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire, tramite comunicati ufficiali oppure tramite conferenze stampa, informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali hanno partecipato. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 3.</b>
	<b>3-ter. Nei comunicati e nelle conferenze stampa di cui ai commi 2-bis e 3-bis è fatto divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza.</b>
4. Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3.	4. <i>Identico.</i>

Inoltre, modificando l'[art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006](#), il comma 2 dell'articolo in commento inserisce la verifica del rispetto delle prescrizioni relative ai rapporti con gli organi di informazione tra i doveri di **vigilanza del procuratore generale presso la corte d'appello**.

L'**articolo 4** apporta **modifiche al codice di procedura penale**; in particolare, la **lett. a)** inserisce tra le disposizioni generali del Libro II del codice, relativo agli atti, l'**art. 115-bis**, rubricato "**Garanzia della presunzione di innocenza**". In base a tale previsione:

- nei provvedimenti adottati nel corso del procedimento penale **l'indagato/imputato non può essere indicato come colpevole**. Tale principio non si applica agli atti che definiscono il giudizio nel merito ed agli atti con i quali il PM mira a dimostrare la fondatezza dell'accusa (comma 1);



- negli atti che presuppongono la valutazione di prove o di indizi di colpevolezza (si pensi ai provvedimenti relativi alle misure cautelari), l'autorità giudiziaria deve limitare i riferimenti alla colpevolezza dell'indagato/imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti previsti dalla legge per l'adozione del provvedimento (comma 2);

Si ricorda che l'art. 4, par. 1, della Direttiva, stabilisce che «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità».

- se l'indagato/imputato ritiene che queste disposizioni siano state violate può, entro 10 giorni dalla conoscenza del provvedimento, presentare **istanza di correzione**, al fine di salvaguardare la presunzione di innocenza (comma 3);
- in tal caso, il giudice provvede con **decreto motivato** entro 48 ore. Il giudice competente è il giudice che procede; nel corso delle indagini preliminari è il GIP (comma 4);
- avverso il decreto, che è notificato all'interessato e alle altre parti e comunicato al PM, è possibile presentare entro 10 giorni, alla stessa autorità che lo ha emesso, **opposizione**; sull'opposizione il giudice provvede in camera di consiglio (comma 4).

*Si valuti se la richiesta di una correzione alla stessa autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento lesivo, nonché la previsione di una opposizione alla stessa autorità, soddisfi quanto richiesto dall'art. 10 della Direttiva, circa la previsione di un "ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva".*

La **lett. b)** novella l'art. 329 c.p.p., relativo all'obbligo del segreto, per specificare che la pubblicazione di singoli atti relativi alle indagini preliminari può essere eccezionalmente consentita dal PM, in deroga all'art. 114 c.p.p., solo quando ciò sia **strettamente necessario** per la prosecuzione delle indagini stesse.

La modifica sembra collegarsi alla previsione dell'art. 4, par. 3, della Direttiva, ai sensi del quale «l'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia *strettamente necessario* per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico».

Normativa vigente	A.G. 285
Codice di procedura penale	
Art. 329	
Obbligo del segreto	
1. Gli atti d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari.	1. <i>Identico.</i>
2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.	2. Quando è <b>strettamente</b> necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni.	3. <i>Identico.</i>

La **lett. c)**, infine, interviene sull'**art. 474 c.p.p.**, relativo al diritto dell'imputato di **assistere all'udienza** libero nella persona, anche se detenuto, salvo che in questo caso siano necessarie **cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza**. Lo schema aggiunge un comma a questa previsione per specificare che:

- le eventuali cautele sono disposte dal giudice con ordinanza, sentite le parti, e devono essere rimosse con revoca dell'ordinanza quando ne siano cessati i presupposti;
- deve essere sempre garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili.

In merito si ricorda che l'art. 5 della Direttiva afferma che «1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per garantire che gli indagati e imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica.

2. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri applichino misure di coercizione fisica che si rivelino necessarie per ragioni legate al caso di specie, in relazione alla sicurezza o al fine di impedire che gli indagati o imputati fuggano o entrino in contatto con terzi». La disposizione relativa alla consultazione reciproca di avvocato e imputato non appare direttamente attuativa della Direttiva. Più in generale, la Relazione illustrativa afferma che con la modifica dell'art. 474 c.p.p. «si mira a prevenire l'ulteriore *vulnus* alla presunzione di innocenza che si verifica allorché l'autorità pubblica presenti l'indagato o l'imputato come colpevole - non attraverso «dichiarazioni» o «decisioni» ma - esibendolo nelle aule di giustizia, o comunque in pubblico, mentre è sottoposto a «misure di coercizione fisica».

L'**articolo 5** dello schema di decreto dà attuazione dall'art. 11 della Direttiva, relativo agli **obblighi di trasmissione alla Commissione UE di dati statistici** relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla Direttiva, attribuendo al **Ministero della giustizia** il compito di trasmetterle, tra gli altri, dati relativi a:

- numero e esito dei procedimenti, anche disciplinari, per violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame;
- numero dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti;
- numero dei procedimenti per rescissione del giudicato. Si ricorda che in base all'art. 629-bis c.p.p., il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo.

Queste ultime previsioni sono da collegare al Capo III della Direttiva (artt. 8-9), relativo al diritto di presenziare al processo. In merito si ricorda che ulteriori disposizioni di attuazione di questi profili della Direttiva sono contenute nel disegno di legge di riforma del processo penale, recentemente approvato dalla Camera e ora all'esame del Senato ([A.S. 2353](#), si veda in particolare l'art. 1, comma 7).

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è affermato dall'**articolo 6**, che contiene la clausola di **invarianza finanziaria**.



## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è accompagnato dalla relazione illustrativa (corredata della tabella di concordanza tra le previsioni della Direttiva e la normativa vigente), dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dalla richiesta di esenzioni dall'analisi di impatto della regolamentazione.

**Senato: Dossier n. 429**

**Camera: Atti del Governo n. 285**

**7 settembre 2021**

Senato	Servizio Studi del Senato Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura	Studi1@senato.it - 066706-2451	 SR_Studi
Camera	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	 CD_giustizia

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.  
gi0178